GESTIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) UTILIZZATI IN AMBITO NON SANITARIO

Paolo Pipere

Docente di Diritto dell'Ambiente Consulente giuridico ambientale paolo@pipere.com www.pipere.com

Sommario

- Introduzione
- Le indicazioni del Ministero della Salute;
- Le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità;
- Le indicazioni del SNPA
- Le indicazioni delle istituzioni europee;
- La corretta classificazione dei rifiuti costituiti da DPI durante l'epidemia e nel periodo successivo;
- L'attribuzione del Codice identificativo al rifiuto;
- Le norme applicabili;
- Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione: imballaggio, quantità massima e durata;
- La selezione dei fornitori di servizi di trasporto e trattamento dei rifiuti;
- Gli adempimenti documentali;
- Le Ordinanze regionali;
- Il regime sanzionatorio.

Introduzione

- Le indicazioni normative e gestionali esposte durante il seminario sono, quando non diversamente specificato, riferite al periodo caratterizzato dalla pandemia da Coronavirus (COVID-19);
- Le disposizioni emergenziali, in particolare le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione emanate ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, possono introdurre deroghe temporanee e straordinarie alle ordinarie modalità di gestione dei rifiuti definite con atti aventi forza di legge
- Al momento sette Regioni (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Umbria e Valle d'Aosta) hanno emanato Ordinanze che dettano disposizioni in materia di smaltimento dei DPI utilizzati in strutture diverse da quelle sanitarie.

Le indicazioni del Ministero della Salute

- La Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 specifica che:
- «In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperature fino a 9 giorni»
- «Non vi sono al momento motivi che facciano supporre una maggiore sopravvivenza ambientale o una minore suscettibilità ai disinfettanti sopramenzionati [ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato] da parte del SARS 2-CoV»
- «Pulizia di ambienti non sanitari
- In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate: [...]
- Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).
 Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto».

Le indicazioni del Ministero della Salute

- La Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 specifica che:
- «Eliminazione dei rifiuti
- I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291)»
- Le indicazioni riportate sono riferite a: «stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19»
- Il documento del Ministero della Salute «Domande e risposte sulla prevenzione e il controllo delle infezioni per gli operatori sanitari che si occupano di pazienti con sospetto o confermato COVID-19» afferma che:
- «14.Esiste una procedura speciale per i rifiuti prodotti da pazienti con sospetto o confermato
- COVID-19?
- No. I rifiuti prodotti durante l'assistenza sanitaria o l'assistenza domiciliare dei casi sospetti o confermati di COVID-19 devono essere smaltiti come rifiuti a rischio biologico».

- La pubblicazione dell'Istituto Superiore di Sanità: Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev.
 «Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2» aggiornata al 31 marzo 2020
- È destinata ai Gestori dei Servizi di Igiene Ambientale, inclusi gli operatori degli impianti di raccolta e trattamento dei rifiuti e alle autorità ambientali e sanitarie che a livello nazionale, regionale e locale (province, comuni e altri enti territoriali) sono preposte alla tutela della salute e alla salvaguardia ambientale e sono coinvolte nella prevenzione e gestione di rischi correlati a raccolta e trattamento dei rifiuti.
- Precisa che:
- «Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene attraverso droplets, goccioline di diametro ≥5 μm che originano dagli atti del respirare, parlare, tossire e starnutire. Per le loro dimensioni i droplets viaggiano nell'aria per brevi distanze, generalmente inferiori a un metro, e possono direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle immediate vicinanze, come anche depositarsi su oggetti o superfici che diventano quindi fonte di diffusione del virus. Infatti, in questo caso, mani che sono venute in contatto con gli oggetti così contaminati possono trasmettere il virus quando accostate a bocca, naso o occhi, e comunque al viso».

- «si ipotizza che il virus SARS-CoV-2 si disattivi, per analogia con altri virus con envelope, in un intervallo temporale che va da pochi minuti a un massimo di 9 giorni, in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione e delle condizioni microclimatiche. Generalmente altri coronavirus (es. virus SARS e MERS) non sopravvivono su carta in assenza di umidità, ma si ritrovano più a lungo su indumenti monouso (se a concentrazione elevata, per 24 ore), rispetto, ad esempio, al cotone. Ciò tenendo conto che il dato si riferisce alla rilevazione analitica del RNA del virus e non al suo isolamento in forma vitale e quindi alla sua infettività.
- Dati più recenti relativi al SARS-CoV-2 confermano la capacità di persistenza del virus su plastica e acciaio inossidabile che, in condizioni sperimentali, è equiparabile a quella del SARS-CoV-1, mostrando anche un decadimento esponenziale del titolo virale nel tempo».

- Nella più recente pubblicazione dell'Istituto Superiore di Sanità: Rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020 «Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico», Versione del 18 maggio 2020.
- Si specifica che:
- «Dati sperimentali relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2 su superfici sono stati prodotti in alcuni recenti studi. Chin et al. hanno dimostrato che in condizioni di laboratorio, virus in forma infettiva veniva rilevato per periodi inferiori alle 3 ore su carta da stampa e carta per uso igienico, fino a 24 ore su legno e tessuti, e 3-4 giorni su superfici lisce quali acciaio e plastica (19). Il virus persisteva sul tessuto esterno delle mascherine chirurgiche fino a 7 giorni (~0,1% dell'inoculo originale). Inoltre, van Doremalen et al., hanno dimostrato che il virus infettante è rilevabile, in condizioni di laboratorio, fino a 4 ore su rame, 24 ore su cartone, 48 ore sull'acciaio e 72 ore su plastica, a 21-23°C e con un'umidità relativa del 40% ».

- Nella prima delle pubblicazioni ISS citate è considerata la gestione di due tipi di rifiuti, e precisamente:
- «1. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (compresi i soggetti in quarantena obbligatoria dei quali non si conosca ancora la positività).
- 2. Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.
- Per i rifiuti di cui al punto 1, la situazione ideale sarebbe riferirsi al DPR 254/2003 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" che, nell'art. 2 comma 1, definisce: "Ai fini del presente regolamento si intende per" [...] (punto d) "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" [...] (lettera 2a) "i rifiuti che "provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dai pazienti isolati".
- Pertanto, i rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria, come definiti dal DPR 254/2003».

- «In tale contesto dovrebbero essere applicate le prescrizioni del DPR stesso; nello specifico i rifiuti andrebbero raccolti in idonei imballaggi a perdere, secondo quanto riportato:
- [...] all'art. 15 "I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".
- Pertanto, la fornitura degli imballaggi a perdere di cui sopra e la raccolta degli stessi dovrebbe essere a carico della struttura sanitaria che si avvarrà di un'azienda specializzata nella raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto stesso».

«Soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria

Nella consapevolezza che la procedura sopra descritta potrebbe essere di difficile attuazione, soprattutto nelle zone con un'alta percentuale di cittadini affetti da COVID-19, e per l'assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, si raccomandano le seguenti procedure che si considerano sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell'igiene ambientale (Raccolta e Smaltimento Rifiuti).

Si raccomanda, quindi che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura (vetro, metallo, rifiuti organici, plastica), includendo fazzoletti di carta, carta in rotoli, teli monouso, mascherine e guanti, siano equiparati a rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme».

«Si raccomanda inoltre di confezionare i rifiuti in modo da non danneggiare e/o contaminare esternamente i sacchi (utilizzando guanti monouso). Oltre a ciò, si consiglia, ogniqualvolta siano presenti oggetti taglienti e/o pungenti (oggetti o frammenti in vetro o metallo), di eseguirne il conferimento nell'indifferenziato con particolare cura (es. avvolgendoli in carta) per evitare di produrre squarci dei sacchi.

Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale.»

- Nella più recente pubblicazione dell'Istituto Superiore di Sanità: Rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020 «Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico», Versione del 18 maggio 2020, si afferma che:
- «Il codice EER che descrive in maniera più ragionevole tali rifiuti è il 150203 "Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202". L'assegnazione di tale codice consentirebbe a diverse utenze non domestiche, e non assimilate ad esse, di poter conferire le mascherine e i guanti esausti insieme ad altri indumenti protettivi eventualmente già utilizzati per gli specifici processi produttivi senza dover modificare eventuali contratti/autorizzazioni già in essere o doverne attivare di nuovi [...]»

Indicazioni contraddittorie

- «Nell'eventualità di accertamento diagnostico di casi infetti tra il personale si ritiene, comunque, che le mascherine e i guanti da questi utilizzati debbano essere gestite e smaltite di conseguenza». [quindi come rifiuti speciali a rischio infettivo]
- «In tal caso, qualora non si riuscisse a garantire un'adeguata gestione separata
 [quindi come rifiuti speciali a rischio infettivo], in linea con quanto previsto anche
 per le utenze domestiche con presenza di soggetti positivi al tampone, è possibile
 anche la loro classificazione con il codice riferito ai rifiuti contaminati da
 sostanze pericolose».
- Mentre secondo il Ministero della Salute:
- «I rifiuti prodotti durante l'assistenza sanitaria o l'assistenza domiciliare dei casi sospetti o confermati di COVID-19 devono essere smaltiti come rifiuti a rischio biologico».

- La pubblicazione ISPRA-SNPA, nel paragrafo dedicato ai "DPI prodotti dalle utenze produttive non assimilate alle utenze domestiche", afferma che:
- «Le utenze produttive, in via generale, non sono assimilabili ai reparti delle strutture sanitarie, anche se non è possibile escludere a priori il rischio di presenza di casi di soggetti positivi non ancora diagnosticati».
- Non v'è dubbio che le "utenze produttive", probabilmente le imprese e gli enti, non siano assimilabili ai reparti delle strutture sanitarie, ma è altrettanto vero che se producono rifiuti che "come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo" allora la classificazione, compresa l'attribuzione del codice, e le modalità di gestione sono quelle previste dal D.P.R. 254/2003.

- La pubblicazione introduce, tra l'altro, una definizione di "utenze del sistema produttivo che non siano assimilate a quelle domestiche" inesistente nella disciplina di settore.
- Una parte dei rifiuti speciali non pericolosi, più precisamente quelli individuati dallo Stato come potenzialmente assimilabili, può - sulla base di criteri qualitativi e quantitativi definiti dal regolamento del singolo Comune essere assimilata ai rifiuti urbani.
- Un'impresa industriale, per esempio, produrrà prevalentemente rifiuti speciali non assimilabili ma anche, negli uffici, rifiuti assimilati agli urbani e perciò sarà al contempo, secondo l'anomala nuova terminologia, sia un'utenza non assimilata a quelle domestiche sia un'utenza assimilata a quelle domestiche.

- La nota di ISPRA-SNPA, inoltre, ritiene che:
- «la classificazione più corretta per i DPI usati e divenuti rifiuti, prodotti da utenze del sistema produttivo che non siano assimilate a quelle domestiche sulla base dei regolamenti comunali di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, sia da ricercare nel sub capitolo 1502».

- Secondo il sistema nazionale per la protezione ambientale, infine, è:
- «utile specificare che l'assegnazione del codice EER più opportuno dovrà essere effettuata dal produttore valutando la potenzialità del rischio infettivo associato ai propri rifiuti.
 Solo ove sia possibile, escludere, con ragionevole certezza, sulla base delle informazioni e delle evidenze disponibili il potenziale rischio infettivo, sarà possibile procedere alla identificazione del rifiuto attraverso il codice EER 15 02 03».

- «A tal fine alcuni elementi di valutazione finalizzati all'esclusione del potenziale rischio infettivo possono essere rappresentati:
 - dal monitoraggio dei casi di positività al virus dei lavoratori dell'unità locale dell'impresa negli ultimi 15 giorni;
 - dall'utilizzo di sistemi di sterilizzazione dei rifiuti;
 - dalla possibilità di sviluppare, qualora effettivamente applicabili, procedure di quarantena interna dei rifiuti presso il luogo di produzione per un periodo di tempo adeguato da valutare in accordo con l'ISS, al fine di garantire l'effettivo abbattimento della carica virale. Alcuni riferimenti bibliografici sembrano indicare che questa possa essere un'opzione attuabile».

- il supporto che la pubblicazione offre al produttore del rifiuto, tenuto ad affrontare il complesso compito di "escludere, con ragionevole certezza, sulla base delle informazioni e delle evidenze disponibili il potenziale rischio infettivo", è minimo.
- L'utilizzo di sistemi di sterilizzazione dei rifiuti in ambiti diversi strutture sanitarie, infatti, si configura come un'operazione di trattamento di rifiuti che deve avvenire in impianti specificamente autorizzati.
- Anche la possibilità di sviluppare "procedure di quarantena interna dei rifiuti presso il luogo di produzione" sembra essere in aperto e ineliminabile contrasto con le disposizioni del D.P.R. 254/2003.

Le indicazioni delle istituzioni europee

- Il report «Infection prevention and control in the household management of people with suspected or confirmed coronavirus disease (COVID-19)» del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) è riferito esclusivamente ai pazienti isolati in ambito domestico e fornisce indicazioni simili a quelle dell'ISS
- La pubblicazione «Waste management in the context of the coronavirus crisis» della Direzione generale ambiente della Commissione europea è riferita alla gestione dei rifiuti domestici e di quelli delle strutture sanitarie
- Con riferimento ai luoghi di lavoro la pubblicazione rinvia alle indicazioni della European Agency for Safety and Health at Work e, in particolare alla guida «COVID-19: EU-OSHA guidance for the workplace» che però non fornisce indicazione sullo smaltimento dei DPI usati

La corretta classificazione dei rifiuti costituiti da DPI

- Di norma, in periodi durante i quali non v'è rischio di trasmissione di infezione, i dispositivi di protezione individuale dismessi sono classificati come:
- 15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02.
- In questo caso, trattandosi di rifiuti con «codice a specchio», è necessario verificare se la concentrazione delle sostanze pericolose presenti nel rifiuto sia tale da comportare la necessità di attribuire una o più caratteristiche di pericolo (HP1 – HP 15)
- Se al rifiuto deve essere attribuita almeno una caratteristica di pericolo (diversa da HP9 – infettivo), allora al rifiuto dovrà essere attribuito il codice 15 02 02*, in caso contrario il codice 15 02 03

L'attribuzione del Codice identificativo al rifiuto

- Ai «rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano **analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo**» deve essere attribuito il seguente codice CER/EER:
- 18 01 03* «rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni»
- Il codice costituisce una «voce a specchio» pericolosa dell'elenco europeo dei rifiuti, mentre la «voce a specchio non pericolosa» è la voce 18 01 04 «rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)»
- A livello europeo non si sono però definiti i criteri per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP9, pertanto per determinare se un rifiuto è infettivo si applicano le disposizioni nazionali

L'attribuzione del Codice identificativo al rifiuto

- Come precisa la Comunicazione della Commissione Europea Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01):
- «L'allegato III della direttiva quadro sui rifiuti definisce la caratteristica HP 9 «Infettivo» come:
- «rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi».
- La direttiva quadro sui rifiuti spiega, inoltre, che:
- «L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 9 è valutata in base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli Stati membri».

Le norme applicabili

- I «rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo» sono disciplinati dal:
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.
- Campo di applicazione Art. 4
- «Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [ora D.Lgs. 152/2006], che disciplinano la gestione dei rifiuti».

Le norme applicabili

• II DPR 254/2003 si configura come **«norma speciale»**, pertanto, sulla base del principio giuridico secondo il quale *«la norma speciale deroga quella generale»*, le prescrizioni relative ai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo **prevalgono sulle norme di carattere generale in materia di gestione dei rifiuti** contenute nel D.Lgs. 152/2006.

- L'Art. 8 del DPR 254/2003 disciplina il deposito temporaneo, il deposito preliminare e la raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
- Deposito temporaneo
- 1. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati
- utilizzando apposito **imballaggio a perdere, anche flessibile**, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo del rischio biologico [...],
- contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».

• Contenitore per rifiuti sanitari a rischio infettivo



© Paolo Pipere 2020 – Tutti i diritti riservati

- 2. Gli imballaggi esterni devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
- 3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
 - a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
- deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e
- può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore.
- Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri.

Al deposito temporaneo dei rifiuti di DPI ai quali è stato attribuito il **codice 150203** si applicano gli ordinari criteri:

Art. 183, comma 1, lettera bb) D.Lgs. 152/2006

- "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
- [...] i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 60 metri cubi [di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi?].
 In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore a 18 mesi;


La selezione dei fornitori di servizi

Trasporto

Imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 4 o 5

• Il veicolo deve essere stato autorizzato a trasportare i rifiuti ai quali è stato attribuito un

determinato codice EER






La selezione dei fornitori di servizi

Smaltimento

Imprese dotate di impianti autorizzati a sottoporre a trattamento rifiuti ai quali è stato attribuito un determinato codice



© Paolo Pipere 2020 – Tutti i diritti riservati

Rifiuti speciali non pericolosi

«La registrazione deve avvenire entro dieci giorni lavorativi»

- Movimento di carico entro 10 giorni lavorativi
- Movimento di scarico entro 10 giorni lavorativi dall'inizio del trasporto verso l'impianto autorizzato

Rifiuti sanitari a rischio infettivo

«La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [ora art. 190 del D.Lgs. 152/2006], deve avvenire entro cinque giorni»

- Movimento di carico entro 5 giorni
- Movimento di scarico entro 5 giorni dall'inizio del trasporto verso l'impianto di smaltimento


Registro di carico e scarico

Scarico Carico	Caratteristiche del rifiuto:	Quantità:	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto:	Annotazioni:
deln.	b) Descrizione	Kg		
Formulario n	c) Stato fisico	Metri cubi	Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F.: Iscrizione Albo N.	

Formulario identificativo del rifiuto

- Vidimato presso CCIAA, Agenzia delle Entrate o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti
- Stampato su modulo di carta chimica a ricalco in quattro copie
- Compilato da trasportatore o produttore
- Verificato da produttore
- Sottoscritto da produttore e conducente prima dell'inizio del trasporto
- Prima copia al produttore
- Seconda, terza e quarta copia al trasportatore
- Dopo l'accettazione del carico presso l'impianto autorizzato il trasportatore deve inviare al produttore, entro tre mesi dall'inizio del trasporto, la quarta copia cartacea o, via posta elettronica certificata, la scansione della quarta copia in formato PDF non modificabile sottoscritta digitalmente

Formulario identificativo del rifiuto



© Paolo Pipere 2020 – Tutti i diritti riservati

FORMULARIO RIFIUTI	D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.) D.M. del 1° aprile 1998, n. 145 Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integr. D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, art. 193	NUMERO REGISTRO	DATA C	<u> </u>	1 1
1 PRODUTTORE o DETENTORE					
Denominazione o Ragione sociale		Mark Honey To			
Unità Locale					
Cod. fis.	1 1 1 1 1 N. A	ut./Albo		del	1 ,
2 DESTINATARIO	ILLE TO THE PARTY OF THE PARTY	1-31-1-12			
Denominazione o Ragione sociale					
Denominazione o Ragione sociale					
Denominazione o Ragione sociale					
Denominazione o Ragione sociale Luogo di Destinazione					1 1 1
Denominazione o Ragione sociale Luogo di Destinazione Cod. fis. TRASPORTATORE					1 1 1
Denominazione o Ragione sociale Luogo di Destinazione Cod. fis. TRASPORTATORE Denominazione o Ragione sociale					1 1
Denominazione o Ragione sociale Luogo di Destinazione Cod. fis. TRASPORTATORE Denominazione o Ragione sociale	N. A				1 a 1

ANNOTAZIONI	
CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	
Denominazione / Descrizione del rifiuto	
ODICE del RIFIUTO (*) STATO FISICO 1 2 3 4 CARATTERISTICHE DI PERICOLO	N. COLLI/CONTENITO
DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CARATTERISTI	CHE CHIMICO-FISICHE
Recupero Smaltimento	
6 QUANTITÀ Kg. 7 PERCORSO	B TRASPORTO SOTTOPOS A NORMATIVA ADR / R
lordo Se diverso dal più breve	
ara Peso da verificarsi a destino	SI NO
FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE	FIRMA DEL TRASPORTATORE
MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO	
Targa automezzo	Targa rimorchio
	Ora Inizio trasporto
RISERVATO AL DESTINATARIO	☐ Kg.
Si dichiara che il carico è stato: Accettato per intero Accettato per la seguente quant	ità: 🗌 Litri
Respinto per le seguenti motivazioni:	

© Paolo Pipere 2020 – Tutti i diritti riservati

Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

CODICE FISCALE														ANNO								
SEZIONE ANAGRAFICA																						
Scheda SA 1 - Anagrafica																						
annulla e sostituisce la precedente presentata in data g g m m a a																						
Nome o		Ш	\perp																			
rag. sociale		П																				
SEDE UNITA' LO	SEDE UNITA' LOCALE a cui si riferisce la dichiarazione																					
Numero Iscrizione Repertorio Notizie Economiche ed Amministrative (REA)																						
Provincia		П																				
Comune Via		Ш																N.	Civ	ico		
	Ш	П]					
C.A.P.] 1	Prefisso	o e N	. tel	efon	ico]									
Codice ISTAT attività prevalente nell'unità locale																						

© Paolo Pipere 2020 – Tutti i diritti riservati

Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

- Tra i soggetti obbligati vi sono:
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (con alcune limitate eccezioni);
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da trattamento delle acque e da trattamento dei fumi

Ordinanze contingibili e urgenti – D.Lgs. 152/2006, art. 191

• «[...] qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente»[...].

Regione Lombardia

- Decreto del Presidente della Regione N. 520 del 01/04/2020 [ordina]
- 3. che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati;
- Il riferimento ai DPI utilizzati nei luoghi di lavoro è implicito perché nei punti 1 e 2 ci si riferisce ai rifiuti prodotti in ambito domestico

Regione Lombardia

Decreto del Presidente della Regione N. 554 del 19/05/2020

ORDINA ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2016:

3. che i rifiuti rappresentati da mascherine e guanti monouso utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19, e i fazzoletti di carta, utilizzati all'interno di attività economiche diverse dalle attività sanitarie e sociosanitarie possono essere assimilati agli urbani ed in particolare possono essere conferiti al gestore del servizio pubblico di raccolta nella frazione di rifiuti indifferenziati aventi codice EER 200301.

È comunque possibile attribuire a tali rifiuti anche il **codice EER 150203** purché gli stessi siano inviati direttamente ad impianti di incenerimento o ad impianti che garantiscano il rispetto dei requisiti definiti al punto 13 della ordinanza n.520 del 1°aprile 2020.

A prescindere dal codice assegnato, tali rifiuti dovranno essere gestiti nel rispetto delle indicazioni contenute nel rapporto dell'ISS COVID 19 n. 26/2020 anche in merito alle caratteristiche, posizionamento e movimentazione dei contenitori per la raccolta di mascherine e guanti. Le attività commerciali sono invitate a posizionare raccoglitori a servizio degli utenti, sulla base del loro afflusso, al fine di evitare l'abbandono di rifiuti.

Regione Veneto

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n.
 41 del 15 aprile 2020- Disposizioni urgenti in materia di gestione rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. Art.
 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.

[ordina]

 di stabilire che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici, etc) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive siano conferiti nel rifiuto urbano non differenziato e raccolti nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Regione Emilia Romagna

- Atto del Presidente DECRETO 57 del 03/04/2020 BOLOGNA
- [ordina]
- 3. che i rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all'interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, siano assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità con nota del 12/03/2020 (prot. AOO-ISS 0008293);

Regione Liguria

- ORDINANZA n. 29/2020 del Presidente della Giunta Regionale
- 2. Dpi utilizzati all'interno di attività economiche e produttive fornite dal responsabile dell'attività
- La gestione dei Dpi utilizzati nell'ambito di attività produttive diverse dalle attività sanitarie avverrà secondo le usuali modalità seguite per la gestione dei rifiuti speciali prodotti dall'attività.
- Di conseguenza le attività che si connotano quali
- a) attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) attività di demolizione, costruzione, nonché attività di scavo;
- c) lavorazioni industriali;
- d) lavorazioni artigianali;
- e) attività commerciali (qualora non assimilate dal regolamento comunale);
- f) attività di servizio;
- g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, incluse attività di potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e depurazione delle acque reflue ed abbattimento di fumi;

Regione Liguria

- ORDINANZA n. 29/2020 del Presidente della Giunta Regionale
- in tutti i casi in cui sia possibile, escludere, con ragionevole certezza, sulla base delle informazioni e delle evidenze disponibili, e delle cautele messe in opera dal responsabile dell'attività, il potenziale rischio infettivo, procederanno alla classificazione dei rifiuti costituiti da Dpi utilizzati dai propri dipendenti, forniti dal responsabile dell'attività stessa come segue:
- se pericolosi per classi di pericolo diverse dal rischio infettivo, con il codice EER 150202*; se non pericolosi con il codice EER 150203;
- La gestione dei rifiuti in oggetto avverrà a cura e spese dell'azienda produttrice dei rifiuti, secondo le modalità di smaltimento prescelte dalla stessa.
- E' fatta salva l'eventuale assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti non pericolosi avanti medesime caratteristiche e che derivino da attività identificate all'interno del Regolamento Comunale di cui all'art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006.

Regione Molise

ORDINANZA n. 33/2020 del Presidente della Giunta Regionale

ART. 1

- 1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria e comunque in relazione a provvedimenti nazionali specifici i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) per la tutela da COVID-19 utilizzati all'interno di attività economiche produttive, comprese quelle commerciali e di servizi, sono assimilati ai rifiuti urbani codice CER 20 03 01, ai sensi dell'art. 184, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii..
- 2. È fatto obbligo ai titolari delle attività economiche produttive, comprese quelle commerciali e di servizi, di posizionare in prossimità delle uscite dal luogo delle stesse contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti di cui al precedente comma 1. Tali rifiuti possono essere conferiti previa raccolta degli stessi ad opera del personale addetto, all'interno di almeno due sacchetti, uno dentro l'altro, ben sigillati al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità con nota protocollo n. 8293 del 12 marzo 2020.

Regione Umbria

- ORDINANZA n. 14 maggio 2020, n. 24 del Presidente della Giunta Regionale
- Art. 1 Oggetto dell'ordinanza assimilazione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività economiche-produttive al fine di assicurare le misure anticontagio
- 1. I rifiuti costituiti dai Dispositivi di Protezione Individuali DPI esausti, quali guanti e mascherine, utilizzati dai dipendenti e dagli avventori delle attività economiche- produttive, comprese quelle commerciali e di servizi, al fine di assicurare le misure anticontagio di tutela dal COVID-19 sono assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lett. b).
- 2. I rifiuti di cui al comma 1 sono conferiti al Gestore del servizio come rifiuto secco residuo, comunemente indicato come frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità con nota del12/03/2020 (prot. AOO-ISS 0008293).

Regione Valle D'Aosta

• ORDINANZA n. 222 28 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale

ORDINA

Articolo 1

Smaltimento DPI

 I rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, fazzoletti, visiere, tute monouso, camici, etc.), utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19, da soggetti non positivi al virus SARS-Cov-2 presso utenze domestiche e non domestiche diverse dalle strutture sanitarie, debbono essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato e gestiti con codice 20 03 01.

La richiesta di un regime omogeneo

 Confindustria e altre associazioni imprenditoriali hanno richiesto che i contenuti delle ordinanze regionali sullo smaltimento dei DPI siano trasposti in una disposizione nazionale volta ad uniformare la possibilità di gestire questi rifiuti conferendoli nella frazione indifferenziata dei rifiuti urbani con le precauzioni previste dall'Istituto Superiore di Sanità

- Conferimento al servizio pubblico di rifiuti pericolosi non assimilati agli urbani
- Art. 1, comma 649, L. 147/2013:
- «Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»

ART. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

- 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Violazione dei limiti quantitativi o temporali del deposito temporaneo

- ART. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
- 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o **depositano in modo incontrollato** i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

- Violazione dei limiti quantitativi o temporali del deposito temporaneo
- ART. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
- 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di **rifiuti sanitari pericolosi**, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), [rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254]
- è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.
- Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.